



COMUNE DI TURI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ALLEGATO B

**GESTIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA E URGENTE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

CIG: Z4B2815419

Il Rup

F.to Arch. Donata Aurelia Susca

Il Capo Settore V

F.to Arch. Giambattista del Rosso

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
E COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO

(art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute nel luogo di lavoro)

Art. 1 – PREMESSE

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3 "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

Il presente documento è un allegato del capitolato speciale d'appalto (e del contratto) del servizio in oggetto. Esso ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze dovuti alla compresenza di dipendenti del Comune, di altre ditte incaricate dello svolgimento di altri appalti comunali ed utenti della strada, e/o negli edifici con il personale gestore aggiudicatario del presente appalto. Nel documento sono indicate le misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo questi rischi da interferenza. In base all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, si specificano di seguito i possibili rischi da interferenza, fra le figure sopra citate nei luoghi di svolgimento del servizio e i costi della sicurezza sul lavoro per rischi da interferenza. La prestazione affidata, oggetto di rischi da interferenza, riguarda : L'appalto per la gestione ordinaria e urgente dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Turi.

Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 – D.Lgs 09/04/2008 n° 81 , Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le disposizioni del presente

comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qua lora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

6. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in

materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

7. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2.2 – D.Lgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi.

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
- e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle

specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Datore di lavoro Committente

dati relativi: **COMUNE DI TURI, Via XX Settembre, 5 - 70010 TURI (BA)**

Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di Lavoro Comune di Turi	RUP	
Responsabile del S.P.P.		
Medico Competente		

Azienda appaltatrice dati relativi:Ragione sociale:.....

Indirizzo:.....

Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di lavoro		
Responsabile del S.P.P.		
Medico Competente		
Rappresentante designato dall'appaltatore per il servizio		

presso il Comune		
------------------	--	--

Art. 4 – FINALITÀ

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008.

Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Art. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e urgente di tutti gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune a prescindere dall'epoca di realizzazione dei singoli impianti nonché dal tipo di materiali che li costituiscono.

Per l'espletamento dei servizi dell'appalto si procederà a:

- 1.1 Apertura del cantiere, provvedendo all'applicazione di tutte le misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente;
- 1.2 L'approvvigionamento, la fornitura e lo stoccaggio per la durata del contratto delle apparecchiature, dei pezzi di ricambio e dei materiali d'uso che si rendessero necessari al mantenimento degli impianti in condizioni di funzionalità e di funzionamento, nonché alla continuità dell'erogazione del servizio;
- 1.3 L'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Sgombero dei luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento.

1.4 Sgombero dei luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento.

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il committente procederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare entro la firma del contratto, se diverse da quanto qui indicate, e che saranno poi allegate al contratto;
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
- redigere il “Verbale di riunione cooperazione e coordinamento” / “Sopralluogo congiunto” da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.

Art. 7 – VALUTAZIONE INTERFERENZE

Per la definizione di interferenza che la norma (D.lgs. 81/2008) non prevede, ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice che dovrà essere esaminato all’interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l’appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

Nell'ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:

Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per realizzazione lavori di messa in sicurezza o per manutenzione ordinaria

Si elencano le proprietà comunali all'interno delle cui pertinenze si potrà accedere per l'esecuzione del servizio e dove sono presenti altri lavoratori:

- giardini e verde pubblico attrezzato

Art. 8 – ATTIVITA' A RISCHIO

Relativamente precedente art. 7 si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente per svuotare realizzare opere e lavori o svolgere altre attività contemporaneamente alla presenza di personale comunale.

Art. 9 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Per l'interferenza di cui sopra i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli dei due soggetti o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

- a) riunione periodica di coordinamento tra azienda e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza; sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
- b) formazione periodica degli operatori;
- c) eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

In particolare per le scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori e/o altre strutture di proprietà comunale le operazioni, ove possibile, andranno svolte prevalentemente al di fuori dell'orario lavorativo del personale scolastico o del Comune o di altra ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture. In caso in cui si renda necessario accedere durante l'attività delle strutture la ditta dovrà avvisare un referente del personale scolastico e/o del Comune mediante segnalatore acustico e/o installazione di cartellonistica, assicurandosi che sia stato recepito l'avviso per effettuare le operazioni in sicurezza.

In ogni caso all'interno degli edifici pubblici e sulle aree esterne, segnatamente sulle strade comunali, nello svolgere la prestazione il personale del gestore deve osservare ogni cautela per evitare rischi da

interferenza con dipendenti comunali o di altre ditte incaricate dello svolgimento di altri appalti comunali o con gli utenti della strada. In particolare si deve prestare attenzione alle seguenti operazioni ed applicare le seguenti misure compatibili con il servizio in atto :

1. RISCHIO DI INVESTIMENTO DI PERSONE LUNGO LE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI .

Si è accertato il pericolo di investimento di persone o di altri veicoli, durante la movimentazione e lo stazionamento dei veicoli della ditta incaricata del servizio lungo le strade comunali. Il pericolo è maggiore per le persone, intese sia come utenti della strada che dipendenti dell'appaltatore.

Misura 1: ridurre velocità e prestare attenzione se vi sono dipendenti ed utenti della strada. I veicoli dovranno procedere a passo d'uomo e comunque con velocità non superiore a 5 Km/h.

sede municipale e sedi staccate;

Misura 2: effettuare le manovre dei veicoli con l'ausilio di un assistente/moviere/i. Si reputa necessario che chi guida il veicolo, esegua le manovre con l'assistenza a terra di una persona presente nell'area interessata.

Misura 3: disporre la deviazione del traffico durante lo stazionamento dei veicoli degli addetti agli interventi attraverso almeno due movieri, uno per ogni senso di marcia, allestendo idonea segnaletica di sicurezza, nel rispetto del codice della strada e suo regolamento di attuazione e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per cantieri complessi, previo accordo, potrà essere chiesto l'ausilio degli agenti di Polizia Locale per le operazioni di deviazione o riduzione della viabilità. In ogni caso, i cantieri temporanei e mobili devono essere debitamente autorizzati.

2. RISCHI: PER CADUTA ACCIDENTALE DI PEZZI DA MONTARE O DA SMONTARE . I

dipendenti comunali o di altre ditte o gli utenti della strada che transitano nella zona interessata rischiano di essere colpiti da materiali.

Misura 1: dare la massima diffusione alla data e ora in cui il servizio verrà eseguito, anche attraverso impianti informativi elettronici, specificando le strade comunali interessate, in particolare per le operazioni che vengono eseguite con cadenza periodica.

Misura 2: esporre cartelli segnaletici. È necessario posizionare cartelli, all'inizio e alla fine del tratto interessato, che vietino l'accesso alla zona d'intervento.

Misura 3: non eseguire installazioni o manutenzioni ordinarie e programmate durante l'orario di

maggior afflusso di traffico o di presenza del pubblico e dei lavoratori. È preferibile non eseguire installazioni o manutenzioni ordinarie e programmate negli orari di maggior afflusso di utenti delle strade e degli uffici . Le eccezioni riguardano gli interventi di manutenzione straordinaria o comunque effettuate in emergenza.

Misura 4: non transitare vicino agli operatori dell'appaltatore. Durante lo svolgimento degli interventi, si dovrà porre particolare attenzione ad allontanare tutte le persone estranee, in particolare gli utenti della strada, i quali dovranno rimanere a debita distanza dagli operatori che eseguono la prestazione.

Misura 5: usare eventuali scale portatili ed elevatori idonei. L'appaltatore dovrà utilizzare scale portatili e mezzi elevatori conformi ai requisiti prescritti dal d.lgs. n. 81/2008, nonché da tutte le norme tecniche in materia di sicurezza. Sulle attrezzature elettromeccaniche saranno eseguiti controlli periodici per garantire il regolare funzionamento e prevenire eventuali guasti accidentali

3. RISCHIO: EVENTUALI INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITÀ COMUNALI .Si potrebbero verificare interferenze fra i dipendenti dell'appaltatore ed i dipendenti del Comune o di altre ditte incaricate dello svolgimento di altri servizi comunali.

Misura 1: concordare orari di intervento in armonia con l'orario di lavoro dei dipendenti comunali o di altre ditte. Per ridurre i rischi di interferenza è opportuno prevedere orari e modalità di intervento in accordo con i referenti degli uffici comunali interessati, in particolare per gli interventi programmabili; per le operazioni non programmabili, è comunque opportuna una comunicazione agli uffici del comune, al fine di poter avvisare altre ditte appaltatrici eventualmente presenti sul territorio comunale.

Misura 2: eseguire le operazioni con attrezzature idonee. Il personale dell'appaltatore dovrà eseguire le operazioni prestando la massima cautela, mediante l'ausilio di attrezzature elettromeccaniche dotate di marchio di sicurezza CE e conformi alle norme tecniche.

L'alimentazione elettrica dell'impianto in manutenzione dal quadro elettrico di zona sarà mantenuta disattivata per tutta la durata dell'intervento. Il personale apporrà eventuali cartelli per assicurare che durante l'intervento nessuno riattivi inavvertitamente l'alimentazione elettrica .

Misura 3: delimitare la zona d'intervento in caso di manutenzioni lunghe e/o complesse. Nell'esecuzione di lavori che richiedono l'occupazione di una zona attorno all'impianto, o con smontaggio di diversi pezzi, o con sospensione dell'operatività dell'impianto è necessario delimitare la zona di intervento, onde evitare il transito di personale estraneo nell'area in cui avvengono le manutenzioni (per esempio posizionando nastro segnaletico rosso rigato e/o collocando idonei cartelli di avvertimento).

Misura 4: posizionare i materiali, le prolunghe, le attrezzature e i cavi ai margini delle zone di passaggio, per ridurre il rischio di inciampi accidentali da parte di persone che transitano.

Misura 5: usare la massima prudenza. Il personale dell'appaltatore dovrà svolgere le operazioni con la massima cautela per la presenza di altre persone o per possibili condizioni di affollamento.

I rischi da interferenza sopra specificati sono quelli, al momento, prevedibili per il tipo di appalto preso in considerazione. Ai rischi sopraelencati se ne potranno aggiungere altri per la specificità di situazioni particolari che si possono verificare durante l'esecuzione del servizio.

Qualora ricorrano condizioni particolari, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 (articoli 18 e 19) sarà compito del responsabile o preposto dell'appaltatore che svolge la prestazione, in collaborazione con i preposti per la sicurezza presenti presso il Comune, individuare ulteriori rischi specifici ed impartire ulteriori misure di prevenzione

Art. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA

Si valutano nella tabella seguente i costi aggiuntivi, non soggetti a ribasso, rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto del presente appalto, escludendo le misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell'azienda .

A tal fine si precisa che non rientrano nel DUVRI i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, e pertanto resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi di mercato.

Mentre i costi della sicurezza oggetto del DUVRI sono quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie per la eliminazione dei rischi da interferenza; essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante come segue .

Seguono , pertanto, i costi della sicurezza , riferiti all'intero periodo di gestione del servizio, che la stazione appaltante considera prevedibili in fase di appalto e che sono aggiuntivi rispetto a quelli ordinari afferenti all'esercizio delle lavorazioni ed a quelli aziendali come precisato al successivo art.11.

Nell'ambito dell'appalto relativo al servizio di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione, si elencano di seguito i costi per la predisposizione delle misure di sicurezza per eliminare o attenuare i rischi interferenziali:

1. costi dei dispositivi segnaletici da porre all'inizio e alla fine del tratto interessato;
2. costi per delimitazione cantieri, organizzazione e per segnaletica di sicurezza;
3. costi dei cartellini di riconoscimento sugli indumenti dei dipendenti dell'appaltatore;
4. costi di altri dispositivi di sicurezza della ditta esterna;
5. costi per impiego personale aggiuntivo da impiegare come moviere;
6. costi per modulazione orari di lavoro;
7. costi per informazione;

Si possono complessivamente quantificare tali costi nella misura di **€ 732,00**.
